



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

## **FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Regolamento per la formazione professionale continua  
del Consiglio Nazionale

# **DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

**Febbraio 2012**





A cura della Commissione

**“FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”**

Componenti

*Antonella Andrei*  
*Alessio Berardino*  
*Pietro Cantarelli*  
*Giovanna Ciriotto*  
*Erminia Cuomo*  
*Luisiana Maggini*  
*Antonio Dario Mami*  
*Claudia Manella*  
*Patrizia Riva*  
*Rita Turci*  
*Maurizio Vespasiani*

Segreteria tecnica

*Alessia Cococchetta*

Mandato 2008-2012

Area di delega  
Consigliere Delegato  
Consiglieri Co-Delegati

Università, tirocinio, formazione  
Flavio Dezzani  
Giancarlo Attolini – Claudio Bodini



## Art. 1

### Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nelle seguenti norme di legge:
  - art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
  - art. 29, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
  - art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
  - art. 29, co. 1, lett. p), del d.lgs. n. 139/2005, che dispone che il Consiglio Nazionale eserciti la potestà regolamentare in materia di organizzazione.
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali; il Consiglio Nazionale ritiene necessario ed invita pertanto gli Ordini territoriali a conformarsi allo schema di Regolamento contenuto nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale, di cui al successivo art. 6, co. 3. L'attività degli Ordini territoriali nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, che dispone che l'Ordine territoriale promuova, organizzi e regoli la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigili sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

## Art. 2

### Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:
  - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non



sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;

b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;

c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;

d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

### Art. 3

#### Attività di formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua si realizza mediante le attività formative, di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del presente comma, di seguito denominate «verificabili», e mediante le attività formative di cui alla lettera f) del medesimo comma, di seguito denominate «autocertificabili», aventi ad oggetto materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;

b) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali;

c) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, realizzati in Italia o all'estero dagli organismi internazionali ai quali lo stesso aderisce ovvero dagli organismi rappresentativi della professione in altri Paesi, con i quali il Consiglio Nazionale intrattiene rapporti;

d) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, organizzati da soggetti italiani al di fuori dei confini o oltre il limite delle acque territoriali della Repubblica italiana;

e) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, organizzati da autorità amministrative centrali dello Stato in collaborazione con il Consiglio Nazionale, ovunque si svolgano nel territorio nazionale

f) partecipazione ad attività di studio ed aggiornamento autocertificabili, da svolgersi attraverso la partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, anche attraverso attività di formazione a distanza e strumenti multimediali.



2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile e, in particolare, le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile e commerciale, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. A tal fine il Consiglio Nazionale predispone ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.

#### **Art. 4**

##### **Periodo formativo e crediti formativi professionali**

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. 2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

#### **Art. 5**

##### **Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo**

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
  - a) acquisire 120 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, dei quali almeno 90 mediante attività formative verificabili ed i rimanenti, fino alla concorrenza dei 120, mediante attività di studio ed aggiornamento autocertificabili; In ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali verificabili di cui almeno 3 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi; tramite le attività di formazione a distanza che non si avvalgono di



- tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire un massimo di 10 crediti formativi annuali.
  - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
  - c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti verificabili, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi verificabili minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
6. Per i nuovi iscritti all'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, al passaggio all'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennale. Nell'ipotesi di reinscrizione l'obbligo formativo inizia dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione della domanda ed è calcolato pro quota in dodicesimi.
7. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 3, co. 1, del presente Regolamento, secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.
8. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e dovere deontologico per gli iscritti negli albi, inclusi coloro che siano stati sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 139/2005.

## Art. 6

### Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli



Ordini territoriali, nella realizzazione delle attività di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

- a) predispone ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative di cui all'art. 3, co. 2;
- b) predispone le Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
- c) valuta ed approva gli eventi e le attività formative a distanza organizzate dagli Ordini territoriali e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;

3. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove, vigila e controlla l'attività degli Ordini territoriali in materia di formazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, nonché vigila sul regolare svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che gli iscritti negli albi mantengano, approfondiscano e sviluppino le proprie competenze tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 139/2005. Nell'esercizio del potere regolamentare in materia organizzativa, di cui all'art. 29, co. 1, lett. p), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale predispone inoltre le Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali.

4. L'attività di coordinamento del Consiglio Nazionale è altresì volta ad assicurare ampia e tempestiva diffusione delle attività formative tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse.

5. Ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:

- a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di realizzazione delle attività formative da questi predisposti, in conformità con le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
- b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i Regolamenti adottati in materia di formazione professionale continua e garantiscano annualmente eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
- c) realizzino i programmi con l'obiettivo di conseguire le finalità indicate al comma 4 del presente articolo;
- d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
- e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.



## Art. 7

### Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'attività istituzionale degli Ordini territoriali comprende la formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005.
2. In particolare gli Ordini territoriali:
  - a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di attività formative;
  - b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
  - c) regolano il processo formativo dei propri iscritti ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti medesimi;
  - d) esercitano l'azione disciplinare nei casi di mancato adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
3. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da soggetti terzi su incarico dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11, co. 2, l'Ordine è responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005.

## Art. 8

### Contenuto delle attività formative programmate dagli Ordini territoriali

1. Le attività formative vengono realizzate dagli Ordini territoriali attraverso la progettazione di eventi formativi e l'inoltro delle relative richieste di accredito al Consiglio Nazionale<sup>2</sup>.  
Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali, tramite piattaforma web dedicata alla formazione, devono indicare :
  - a) la tipologia;
  - b) gli argomenti oggetto di trattazione;
  - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
  - d) le date previste di svolgimento ;
  - e) il luogo di svolgimento, compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale;
  - f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualificazione dei relatori



3. Relativamente alle attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali, tramite piattaforma web dedicata alla formazione, devono indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative predisposte in base all'art. 6, co. 2, lett. b).

4. Parte delle attività formative devono riguardare argomenti relativi all'ordinamento, alla deontologia, alle tariffe e all'organizzazione dello studio professionale, onde consentire agli iscritti l'acquisizione degli specifici crediti formativi annuali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a).

## Art. 9

### **Valutazione e approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali**

1. Il Consiglio Nazionale valuta gli eventi formativi di cui alla lettera m) dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. 139/2005, anche tenendo conto delle proprie attribuzioni, indicate nell'art. 29, co. 1, lett. d) e p), del d.lgs. 139/2005, di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa ed in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

2. Il Consiglio Nazionale potrà negare l'approvazione degli eventi formativi degli Ordini territoriali destinati ad essere realizzati in un ambito regolamentare non conforme ai requisiti suggeriti agli Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale stesso nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma precedente e definiti nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali. Allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione degli eventi, gli Ordini territoriali sono tenuti a trasmettere al Consiglio Nazionale copia dei propri Regolamenti per la formazione professionale continua adottati e delle successive modifiche e integrazioni.

3. Gli Ordini territoriali, in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, tenendo conto delle indicazioni di questi ultimi, anche di concerto tra loro, predispongono i programmi degli eventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in anticipo rispetto allo svolgimento delle attività programmate. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione degli eventi entro 45 giorni dal ricevimento, previa valutazione e riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli che possono formare oggetto delle attività formative.

4. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine territoriale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, l'evento s'intende approvato e gli sono attribuiti i crediti formativi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale, anche dopo il suo svolgimento.



5. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse, purché l'Ordine territoriale abbia inoltrato preventivamente motivata richiesta di accreditamento.

## **Art. 10**

### **Attribuzione dei crediti agli eventi formativi**

1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini territoriali; nell'ambito di tale attività il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi alle singole attività tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) tipologia e modalità di svolgimento;
- b) durata effettiva;
- c) contenuti ed argomenti trattati;
- d) qualifica dei relatori.

2. L'attribuzione dei crediti formativi è prevalentemente basata sulla durata dell'attività ed orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.

3. Il Consiglio Nazionale, per la valutazione e l'approvazione delle attività formative realizzate dagli Ordini territoriali e per l'attribuzione dei crediti formativi, si avvale di un'apposita commissione istituita presso il Consiglio Nazionale stesso.

4. Il Consiglio Nazionale, nell'attribuire crediti agli eventi formativi per i quali concede direttamente l'accredito, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettere c), d) ed e), segue i medesimi criteri esposti ai commi precedenti di questo articolo.

## **Art. 11**

### **Realizzazione delle attività formative degli Ordini territoriali**

1. Ciascun Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – le attività formative approvate dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.

2. L'Ordine territoriale realizza gli eventi formativi, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole



attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

## **Art. 12**

### **Norme di attuazione**

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

## **Art. 13**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

---

---



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---


## **FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Linee guida per la redazione del  
Regolamento per la formazione professionale continua  
dell'Ordine territoriale

## **DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

**Febbraio 2012**





A cura della Commissione

**“FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”**

Componenti

*Antonella Andrei  
Alessio Berardino  
Pietro Cantarelli  
Giovanna Ciriotto  
Erminia Cuomo  
Luisiana Maggini  
Antonio Dario Mamì  
Claudia Manella  
Patrizia Riva  
Rita Turci  
Maurizio Vespasiani*

Segreteria tecnica

*Alessia Cococchetta*

Mandato 2008-2012

Area di delega  
Consigliere Delegato  
Consiglieri Co-Delegati

Università, tirocinio, formazione  
Flavio Dezzani  
Giancarlo Attolini – Claudio Bodini



il Consiglio dell'Ordine di .....

## **PRESO ATTO**

**delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui:**

1. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;
2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
  - a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di realizzazione delle attività formative da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
  - b) tramite piattaforma web dedicata alla formazione inviino al Consiglio Nazionale le richieste di accreditamento delle attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
  - c) realizzino gli eventi formativi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
  - d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.
  - e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.

**adotta il seguente Regolamento.**



## Art. 1

### Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine territoriale di ... .. .
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di ... .. è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.
4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

## Art. 2

### Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:
  - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
  - b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
  - c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
  - d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.



### Art. 3

#### Attività di formazione professionale continua

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, quelle indicate alle lettere a), b), c), d), ed e) del presente comma, di seguito denominate «verificabili», e quelle indicate alla lettera f) del medesimo comma, di seguito denominate «autocertificabili», aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;

b) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

c) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, realizzati in Italia o all'estero dagli organismi internazionali ai quali lo stesso aderisce ovvero dagli organismi rappresentativi della professione in altri Paesi, con i quali il Consiglio Nazionale intrattiene rapporti;

d) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, organizzati da soggetti italiani al di fuori dei confini o oltre il limite delle acque territoriali della Repubblica italiana;

e) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, organizzati da autorità centrali dello Stato in collaborazione con il Consiglio Nazionale, ovunque si svolgano nel territorio nazionale;

f) partecipazione ad attività di studio ed aggiornamento autocertificabili, da svolgersi attraverso la partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, anche attraverso attività di formazione a distanza e strumenti multimediali.

2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.



#### **Art. 4**

##### **Periodo formativo**

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **Art. 5**

##### **Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo**

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
  - a) acquisire 120 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, dei quali almeno 90 mediante attività formative verificabili ed i rimanenti, fino alla concorrenza dei 120, mediante attività di studio ed aggiornamento autocertificabili; In ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali verificabili di cui almeno 3 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometria gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi; tramite le attività di formazione a distanza che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire un massimo di 10 crediti formativi annuali;
  - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
  - c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti verificabili, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi verificabili minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.



6. Per i nuovi iscritti all'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, al passaggio all'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennale. Nell'ipotesi di reiscrizione l'obbligo formativo inizia dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione della domanda ed è calcolato pro quota in dodicesimi.

7. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 3, co. 1, del presente Regolamento, secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

## Art. 6

### Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

1. L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all'albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine territoriale è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

2. In particolare l'Ordine territoriale:

a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.

b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione degli eventi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;

c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che gli iscritti abbiano la possibilità di accedere ad eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annuale;

d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;

3. Vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'art. 12 del presente regolamento;

4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.



5. Esercita l'azione disciplinare nei casi di mancato adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

### Art. 7

#### Crediti formativi professionali

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.

3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 CFP	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti.	1 ora = 3 CFP	max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 CFP ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 15
d) Docenze presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 CFU = 2 CFP	max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	4 CFP	max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 CFP per ogni sessione	max 10
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.	1 riunione = 1 CFP	max 15
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 CFP	max 15
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 riunione = 1 CFP	max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	il numero di CFP è pari al numero di CFU attribuiti all'esame	max 10



4. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), devono essere trasmesse al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate.

## Art. 8

### Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

a) maternità, per un anno. In alternativa alla madre dottore commercialista, ragioniere commercialista o esperto contabile che non se ne avvalga, l'esonero può essere concesso al padre dottore commercialista, ragioniere commercialista o esperto contabile. La riduzione di 30 cfp potrà essere imputata al triennio formativo scelto dall'iscritto, con facoltà di ripartirla anche tra due trienni consecutivi;

b) servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

3. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:

a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. A tal fine si precisa che l'attività di sindaco e di revisore contabile è da ritenersi oggetto proprio della professione. Pertanto, se un iscritto svolge tali attività, esercita una specifica



funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, ragioniere commercialista ed esperto contabile ed è quindi soggetto all'obbligo della FPC.

4. La richiesta di esonero per mancato esercizio della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza e l'esonero ha efficacia dalla delibera del Consiglio dell'Ordine. Dell'esenzione verrà data informativa ai terzi attraverso l'inserimento di apposita nota nell'Albo degli iscritti. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve comunicare – entro 30 giorni – tale fatto alla segreteria dell'Ordine; in tal caso l'obbligo formativo comincia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. L'esenzione per maternità/paternità comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascuna maternità/paternità che abbia avuto luogo nel triennio di riferimento.
6. L'esenzione per le ipotesi contemplate dal precedente comma 1, lett. b), comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale.
7. E' rimessa al Consiglio dell'Ordine la valutazione e la decisione discrezionale dei casi particolari d'impedimento derivanti da cause di forza maggiore contemplati dal precedente comma 1, lett. c).
8. I crediti formativi eventualmente acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo nel triennio.
9. L'esonero per maternità/paternità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, non impedisce al professionista lo svolgimento della funzione di *dominus* se non vi è interruzione prolungata dell'attività professionale.
10. L'esenzione determinata da cause diverse da quella prevista dal comma 6, non impedisce lo svolgimento della funzione di *dominus* al professionista che svolga ininterrottamente l'attività professionale e adempia ai compiti di supervisione e controllo diretto nei confronti del tirocinante.

## Art. 9

### Realizzazione delle attività formative degli Ordini territoriali

1. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – le attività formative approvate dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
2. L'Ordine territoriale realizza gli eventi formativi, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.



## **Art. 10**

### **Controllo dell'Ordine**

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati.
2. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di vigilanza all'ingresso e all'uscita dell'iscritto dall'evento.
3. Gli iscritti ad un evento devono dimostrare, all'atto della rilevazione di entrata, su richiesta del personale dell'Ordine, la propria identità personale con l'esibizione di un documento d'identità. Il personale dell'Ordine può non ammettere chi non fornisca tale dimostrazione.
4. E' cura dell'Ordine rendere disponibili agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
5. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nelle "Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie e-learning alle attività formative" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
6. Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazione dell'evento mediante la compilazione di apposita scheda.

## **Art. 11**

### **Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti**

1. L'Ordine territoriale riconosce crediti formativi verificabili agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), c), d), ed e) e crediti formativi autocertificabili agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett. f). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), l'Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 7.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine dell'anno.
3. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
4. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5 e dal successivo art. 12 comma 4.



5. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali.

## Art. 12

### Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze

1. Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative svolte presso altri Ordini ed a quelle particolari di cui al precedente art. 7 comma 3 per l'esibizione a qualunque richiesta dell'Ordine sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare.
2. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. A tale fine l'Ordine richiede a ciascun iscritto che non risulti in regola sulla base dei dati in possesso dell'Ordine medesimo, la documentazione completa relativa all'attività formativa effettivamente svolta nell'anno precedente o attestante casi di impedimento, derivanti da causa di forza maggiore. Se tale documentazione non dovesse essere fornita entro trenta giorni dalla richiesta ovvero dovesse risultare insufficiente a dimostrare il regolare assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, la valutazione sarà rimessa al Consiglio dell'Ordine.
3. La verifica da parte dell'Ordine dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
  - a) entro la fine di marzo di ciascun anno formativo l'iscritto dovrà documentare l'attività di formazione effettivamente svolta nell'anno precedente (che può derivare, oltre che dalla partecipazione di eventi organizzati da altri Ordini, anche dalle attività particolari di cui all'art. 7, comma 3) ed esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza. La documentazione consegnata all'Ordine dovrà essere archiviata in una cartella nominativa per ogni iscritto;
  - b) entro il primo semestre di ciascun anno formativo l'Ordine, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso, verificherà l'ammontare dei crediti conseguiti nell'anno precedente da ciascun iscritto. Di tale verifica verrà data informativa agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 20 crediti verificabili minimi annui nonché a ciascun iscritto che ne faccia richiesta alla Segreteria dell'Ordine;
  - c) a conclusione del triennio formativo, entro il primo semestre dell'anno successivo, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.
4. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare,



l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

---

---